

REGOLAMENTO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Istituto Comprensivo Statale
"ILARIA ALPI"-LADISPOLI
Prot. 0008665 del 11/10/2019
06-09 (Uscita)

PREMESSA

Gli studenti della Scuola sono equiparati, ai sensi degli artt.1 e 3 -D.P.R. 547/55 e dell'art.2 -D.Lgs.81/08, a *lavoratori subordinati*, dove il complesso scolastico è quindi per loro il *luogo di lavoro* che si concretizza nello studio teorico e pratico. Con decreto successivo (N°382 del 29.9.98 "Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze negli istituti d'istruzione ed educazione di ogni ordine e grado ...") viene specificato che le norme si riferiscono al *personale* ed agli *studenti*, *ma per questi ultimi esse valgono solo nel periodo cui siano effettivamente applicati alle strumentazioni ed ai laboratori che comportino rischi*. Per quanto attiene le Scuole, pertanto, possiamo considerare gli alunni in genere "*non equiparati*" ai lavoratori, ma semplicemente quali soggetti da tutelare nella loro incolumità. Al contrario durante l'attività di laboratorio (chimico, tecnologico, ecc.) gli alunni hanno diritto alle identiche tutele previste per i "*lavoratori*". Premesso ciò è fatto obbligo rispettare i comportamenti sotto elencati.

PAR.1

NORME GENERALI

- 1.1 Le vie d'uscita devono essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi materiale.
- 1.2 E' fatto divieto di compromettere l'agevole apertura e funzionalità dei serramenti delle uscite di sicurezza, durante i periodi di attività della scuola, verificandone l'efficienza prima dell'inizio delle lezioni.
- 1.3 Le attrezzature e gli impianti di sicurezza devono essere controllati periodicamente in modo da assicurarne la costante efficienza.
- 1.4 Non correre nei laboratori, né lungo i corridoi; non aprire o chiudere violentemente una porta: dietro potrebbe esserci una persona con in mano un contenitore fragile o colmo di sostanze pericolose. Lasciare sgombri i pavimenti: ostacoli imprevisti sono una possibile causa di incidenti oltre che un impedimento alla rapida evacuazione. Eventuali apparecchi o contenitori da porre sul pavimento devono essere opportunamente e visibilmente segnalati.
- 1.5 Nei locali della scuola, non appositamente all'uopo destinati, non possono essere depositati e/o utilizzati recipienti contenenti gas compressi e/o liquidi infiammabili o facilmente combustibili e/o le sostanze che possono comunque emettere vapori o gas infiammabili. Possono essere tenuti, in quantità strettamente necessaria per le esigenze igienico sanitarie e per l'attività didattica, all'interno di apposito armadio metallico, dotato di bacino di contenimento (20 l di liquidi infiammabili).

- 1.6 E' vietato di far uso di fiamme libere, fatta eccezione per i laboratori all'uopo destinati ed attrezzati.
- 1.7 I travasi di liquidi infiammabili non possono essere effettuati se non in locali appositi e con recipienti e/o apparecchiature di tipo autorizzato. In assenza di condizioni di sicurezza tali attività vanno eseguite all'esterno dei locali scolastici.
- 1.8 Negli archivi o depositi, i materiali devono essere collocati in modo da consentire una facile ispezionabilità, lasciando corridoi e passaggi di larghezza non inferiore a m 0.90; eventuali scaffalature dovranno risultare a distanza non inferiore a m 0,60 dall'intradosso del solaio di copertura – soffitto.
- 1.9 L'allarme acustico deve essere utilizzato solo in caso di accertato pericolo e con le modalità previste dal "Piano di Evacuazione". E' fatto divieto agli alunni di attivare l'allarme, in caso di pericolo questi devono immediatamente allertare un adulto.
- 1.10 In ogni aula devono predisporre contenitori in plastica (bottiglie di min 3l), da utilizzare per inumidire i fazzoletti in caso di evacuazione in presenza di fumo.
- 1.11 Le classi che devono spostarsi vanno sempre accompagnate da un docente.
- 1.12 Porre particolare attenzione nella manovra delle finestre; verificando nel contempo la possibilità di bloccarne la posizione.
- 1.13 I banchi devono essere collocati lontano dalle finestre: pericolo di rottura dei vetri in caso di terremoto, scoppio, ecc.
- 1.14 Gli addetti alle pulizie non possono lavare i pavimenti quando sono presenti gli alunni.
- 1.15 Si accede nel laboratorio solo in presenza dell'insegnante. In tali ambienti allievi ed insegnanti accederanno con abbigliamento che non costituisca pericolo per la propria ed altrui incolumità, in relazione alla natura delle operazioni da svolgere. Ove previsto dovranno indossare i Dispositivi di Protezione Individuali.
- 1.16 Utilizzare correttamente gli utilizzatori elettrici:
 - Inserire e togliere la spina sempre afferrando il corpo isolante, evitando di toccare gli spinotti; non fare tale operazione con mani sudate;
 - Non usare più prese multiple collegate insieme onde evitare corto circuiti;
 - Non effettuare collegamenti di utilizzatori direttamente a portalampada;
 - Usando prolunghe elettriche garantire sempre il collegamento a terra tra spina e presa mobile;
 - Evitare eventuale distacco delle prese (utilizzare preferibilmente attacco a vite o di sicurezza);
 - Non utilizzare apparati elettrici che presentano fili scoperti, ma segnalarli tempestivamente all'addetto alla sicurezza;
 - È vietato utilizzare apparati con resistenza elettrica scoperta (stufe, scaldavivande, ecc.);

- È vietato usare macchinari, apparati, attrezzi o componenti, privi del marchio di conformità CE.
- È vietato l'uso di apparecchiature di laboratorio, alimentate a combustibile gassoso, prive di dispositivo automatico di sicurezza che intercetti il flusso di gas in mancanza di fiamma.

PAR.2

ATTIVITA' VARIE

- 2.1 **Attività tecniche ed artistiche manuali.** L'uso dei diversi strumenti, va rapportato all'autonomia e all'abilità maturata dai singoli alunni. Evitare l'uso improprio e/o non controllato di strumenti e materiali. Usare preferibilmente prodotti atossici. Ove previsto dovranno indossare i Dispositivi di Protezione Individuali.
- 2.2 **Attività scientifiche e matematiche.** L'uso dei diversi strumenti, materiali e sostanze, va rapportato all'autonomia e all'abilità maturata dai singoli alunni. Evitare l'uso improprio e/o non controllato di strumenti e materiali. Le esperienze saranno selezionate accuratamente così come gli oggetti da consegnare agli allievi. Ove previsto dovranno indossare i Dispositivi di Protezione Individuali.
- 2.3 **Attività motorie.** Gli esercizi e le attività devono essere scelti in relazione a: autonomia e abilità maturata dagli alunni, età, spazi a disposizione, capacità del docente di gestire l'attività, stato fisico degli alunni, caratteristiche del locale, della pavimentazione, dell'equipaggiamento.
- 2.4 **Attività informatiche.** Onde evitare affaticamento visivo e danni alla salute, si prescrive che l'attività degli operatori non superi in nessun caso le quattro ore consecutive giornaliere e/o le 24 ore settimanali.

PAR.3

OBBLIGHI DEI LAVORATORI (ART.20 D.LGS.81/08)

Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

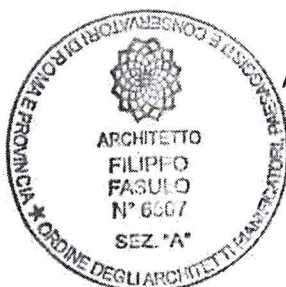
Il personale e gli alunni dovranno:

- 3.1 osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Capo d'Istituto e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

- 3.2 utilizzare correttamente le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, nonché i dispositivi di sicurezza e protezione;
- 3.3 segnalare immediatamente al Capo d'Istituto o al preposto le deficienze dei mezzi di prevenzione e protezione, nonché di altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso d'urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- 3.4 non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, segnalazione e controllo;
- 3.5 non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o altrui;
- 3.6 sottoporsi ai controlli sanitari, quando previsti;
- 3.7 contribuire, insieme al Capo d'Istituto ed ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dalla autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il "lavoro".

PAR.4**DIRITTI DEI LAVORATORI IN CASO DI PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO - ART.44 D.LGS. 81/08**

- 4.1 Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro ovvero da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.
N.B. Si segnala peraltro la responsabilità che hanno i docenti nei confronti dei loro alunni. Si ribadisce pertanto il rispetto delle indicazioni del piano di evacuazione, che vedono il docente allontanarsi dalla zona di pericolo con tutti i propri alunni (classe).
- 4.2 Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende le misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.



Firmato
Responsabile S.P.P.
Arch. Filippo Fasulo



Firmato
Il Dirigente Scolastico

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria BEVILACQUA